Az Agr SUINAL di Merlo Luigi Via Principe, 139 31056 Musestre di Roncade (TV)

Spett.le CITTÀ DI RONCADE

Via Roma, 53
31056 RONCADE (TV)
Alla c.a. Responsabile del Settore Tecnico
roncade@comune.roncade.legalmail.it

Spett.le PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal di Breda
31100 TREVISO (TV)
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

ALLA POLIZIA LOCALE COMANDO DI RONCADE SEDE

OGGETTO: Osservazioni e Documentazione utili in risposta alla "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Verifica attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso (Perte quarta, Titolo I capo IV e V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) alla gestione dei liquami di allevamento presso l'impianto (den. B) sito in via Principe presso civico 127. Vostro Prot. n. 0018454 del 08-08-2022.

Spett.le Città di Roncade e Spett.le Provincia di Treviso, con riferimento a quanto in oggetto si premette che:

- Suinal di Merlo Luigi ha ottenuto assenso alla "Variante in corso d'opera parzialmente a sanatoria" n. 353/2021 del giugno 2021 avente ad oggetto il c.d. "fabbricato B" che prevede, tra l'altro, la costruzione di vasche di raccolta liquami prodotti dagli animali, che sono in corso di ultimazione;
- la produzione di effluenti zootecnici all'interno del fabbricato denominato "B" destinato alla quarantena di scrofette in allevamento, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 comma 3 del D.M 25/02/2016 recepito dalla DGR Veneto n. 813 del 22 giugno 2021, al cui articolo 1 comma 6 riporta: "L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e assimilati, (compresi digestato, compost esausto da fungicoltura, compost aziendale) e delle acque reflue, indicati al comma 1, così come disciplinata dalle presenti disposizioni, è esclusa dal campo di applicazione della Parte IV del medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, e dell'articolo 184- bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006". La gestione degli effluenti zootecnici deve pertanto rispettare quanto riportato nella sopra citata DGR. A tal uopo, la Ditta Suinal di Merlo Luigi ha provveduto a dare preventiva Comunicazione relativa alla produzione ed utilizzazione degli effluenti zootecnici generati dall'attività di allevamento attraverso la predisposizione e l'inoltro alla Provincia di Treviso, della Comunicazione Completa

per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e materiali assimilati e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) n. 622476/04 del 07/02/2022, trasmessa con pec alla Provincia di Treviso. La Provincia ha provveduto alla protocollazione della documentazione in data 07/02/2022 con numero 6387; successivamente la Ditta ha ottemperato all'aggiornamento annuale del PUA trasmettendo alla Provincia di Treviso la Comunicazione ed il PUA n. 62247/05, protocollato dalla Provincia con n. 38074 in data 01/07/2022; nel "Quadro D" della Comunicazione sono indicate le strutture di allevamento site in via Principe, Codice Allevamento 069TV600 che identifica il fabbricato "B" locale quarantena, il quale come da progetto, in attesa della costruzione delle vasche esterne per lo stoccaggio dei liquami, risulta provvisto di "fosse sottostanti pavimenti fessurati e grigliati" aventi un volume di stoccaggio di 355 mc. Tale volume di stoccaggio garantisce lo stoccaggio per 180 giorni della produzione di liquame di 340 scrofette come da calcoli riportati di seguito:

N. capi = 340 capi

Produzione liquame/capo (DGR 856/2021) = 2,1 mc/capo/anno

Produzione annua = 2,1 * 340 = 714 mc

Produzione in 180 giorni = (714 / 365) * 180 = 352 mc;

- l'accasamento delle scrofette nel fabbricato "B" antecedente l'ultimazione della costruzione delle vasche di raccolta liquami, comunque ampiamente sopperita dalla presenza delle ridette "fosse sottostanti pavimenti fessurati e grigliati", è dovuto ad una situazione di "emergenza sanitaria" a seguito della recente diffusione sul territorio nazionale della Peste Suina Africana (PSA), malattia spesso letale che infetta i suini ed i cinghiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani. A seguito di questa nuova situazione sanitaria, in data 26/07/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Sanità del 28/06/2022 di concerto col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministero della Transizione Ecologica, recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini".
- Tale normativa, ai fini di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli allevamenti che detengono i suini per allevamento, all'articolo 3 definisce gli aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza. Nello specifico tra le misure di biosicurezza indicate all'articolo 3 sono citate:
 - al comma 2-lett a)-lett. ii): locali di stabulazioni ed eventuale quarantena;
 - al comma 2-lett b)-lett. v): misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali introdotti di recente o malati;

Inoltre, l'Allegato al Decreto "REQUISITI DI BIOSICUREZZA PER GLI ALLEVAMENTI SUINICOLI", al comma 2, lettera c), punto i) definisce quali requisiti aggiuntivi di biosicurezza: la presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente).

L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione;

- da ultimo, in relazione ai "servizi igienici non collegati ad alcun impianto fognario" citati nella missiva in oggetto, si precisa che la "Variante in corso d'opera parzialmente a sanatoria" n. 353/2021 del giugno 2021 non prevede la realizzazione di bagni. Quanto è stato rinvenuto al momento del sopralluogo, è, infatti, un manufatto "in mero deposito", non utilizzato, che verrà rimosso appena possibile.

Tanto premesso, Suinal di Merlo Luigi, osserva che:

- l'utilizzo del fabbricato "B" locale quarantena è dovuto esclusivamente al fine di preservare la biosicurezza, come normativamente imposto (si veda sopra). Il periodo di accasamento sarà limitato e prettamente legato ai controlli sanitari ed ai tempi minimi di quarantena;
- i reflui prodotti dagli animali momentaneamente presenti nel fabbricato "B", <u>ferma restando la circostanza che essi non sono qualificabili alla stregua di rifiuti (si veda la normativa tecnica di settore sopra citata)</u>, ad oggi sono completamente stoccati nelle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, giusta comunicazione alla Provincia di Treviso;
- i reflui prodotti durante l'accasamento degli animali nel locale quarantena, prima della distribuzione agronomica saranno stoccati per un periodo minimo di 180 giorni come richiesto dalla normativa vigente;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'attività temporanea ed emergenziale di allevamento non ha dato origine ad alcuna attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione.

Distinti saluti.

Roncade, 17 agosto 2022

Suinal di Merlo Luigi il Rappresentante Legale

hero Ley

Merlo Luigi